



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 22/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 14 ottobre 2015, n. 368

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Vore" del Comune di Melpignano (Le) in catasto al foglio 2 part.IIa 39 di ha 0.52.42.

Ditta BIANCO CAVE s.r.l., Legale rappresentante Sig. Bianco Antonio. Sede Legale in Melpignano alla S.S. 16 Km. 978 Z.I.

L'anno 2015, addì 14 del mese di Ottobre, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25-11-2014, n. 2463 ricognizione ai sensi dell'art.1 della l.r. 19/2013 "Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi", con la quale è stato soppresso il CTRAE.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 57 del 08-10-2015 sottoscritta da Funzionari istruttori dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con istanza del 02-07-2009, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 4344 del 22-07-2009 e con successive integrazioni del 18-05-2010 prot. 4337, la Ditta Bianco Cave s.r.l., ha presentato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione della cava di pietra leccese sita in località "Vore" del Comune di Melpignano (Le), in catasto al foglio 2 part.lla 36, 39 390 e 391 per una superficie complessiva di ha 1.20.47;
2. Con nota del 31-07-2014, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11208 del 31-07-2014, la Ditta Bianco Cave s.r.l., ha presentato istanza e relativa documentazione progettuale tendente ad ottenere l'autorizzazione della cava di pietra leccese sita in località "Vore" del Comune di Melpignano (Le), limitatamente alla Part.lla 39 del foglio 2 per una superficie complessiva di ha 0.52.42, escludendo le part.lla 36, 390 e 391 dello stesso foglio, oggetto di coltivazione abusiva;
3. gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:
 - Il Segretario Comunale di Melpignano, con nota del 15-11-2010 prot. 6131, ha comunicato alla Ditta Bianco Cave s.r.l., l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune dal 31-05-2010 al 15-06-2010 senza seguito di opposizioni;
 - Il Responsabile del Procedimento del Servizio Foreste di Lecce, con nota del 05-01-2011 prot. 345, agli atti di questo servizio al prot. 290 del 20-01-2011, ha comunicato che non occorre il nulla osta;
 - L'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 1179 del 03-02-2011 ha subordinato il parere di competenza alla presentazione di una relazione idrogeologica. Con nota prot. n. 9470 del 08-08-2011 ha comunicato che sulle aree interessate dall'istanza di ampliamento non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le N.T.A. del PAI approvato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 20-11-2005, ha confermato tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni al progetto di coltivazione previste dalle N.T.A. del PRAE vigente e che, sulla scorta del quadro conoscitivo dello stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee desumibile

dagli studi contenuti nel Piano di tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con delibera di giunta regionale n. 230 del 20-10-2009, inoltre ha comunicato che il sito oggetto di istanza ricade in un'area classificata quale "Zona di Protezione Speciale idrogeologica di tipo B", relativamente all'acquifero carsico del Salento;

- Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche, con nota prot. 434 del 26-01-2015, agli atti di questo Ufficio al prot. 2388 del 19-02-2015, ha comunicato che l'intervento ricade in una delle zone di Protezione Speciale Idrogeologica di Tipo B2 individuate dal Piano di Tutela delle Acque (adottato con DGR 883/2007 ed approvato definitivamente con DGR 230/2009).

Per la zona in questione sussistono i seguenti divieti:

- a. la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazioni e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- b. lo spandimento di acque di vegetazione, fanghi e compost;
- c. i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodici coltivazione biologica od applicando criteri selettivi di buona pratica agricola;
- d. la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- e. l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
- f. l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per R.S.U. non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti.

Sulla base di quanto sopra riportato, in zona B2 non è possibile effettuare coltivazione di cave in quanto detta attività, di fatto, violerebbe i divieti di cui ai precedenti punti a), c) e d).

Pur tuttavia, bisogna valutare se la corretta gestione delle Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (contenuta nella Relazione Generale) e secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA "sono poste in deroga quelle Attività che, specificatamente vietate, sono comunque previste in altri Piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest'ultimo, come ad esempio il Piano cave, ecc. La deroga in argomento è applicabile sugli interventi previsti e realizzati entro il 2020";

- Il Responsabile del Settore Edilia ed Urbanistica del Comune di Melpignano (Le), con nota prot. n 6002 del 18-11-2011, ha trasmesso copia del provvedimento di V.I.A., con cui ha espresso parere favorevole al progetto e SIA proposti dalla Ditta Bianco Cave s.r.l., riguardanti l'ampliamento della cava in località "Vore" in agro del Comune di Melpignano in catasto al foglio 2 part.ile 36, 39, 390 e 391;

- Il Dirigente del Servizio Urbanistica regionale con determinazione n. 134 del 19-04-2012, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni di cui all'art. 5.01 del NTA del PUTT/P allegato 3 punto 3.01, è precisamente:

- a. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere garantita la salvaguardia ed il mantenimento dei "beni diffusi del paesaggio agrario" di cui all'art. 3.14 delle N.T.A. del PUTT/P, con specifico riferimento ai muretti a secco presenti nell'area di intervento marginalmente sul confine;
- b. Fermo restando quanto innanzi, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere messa a dimora, perimetralmente all'area d'intervento, una siepe di alberi a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore ed, anche, al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico -vegetazionale autoctono e di mitigare l'impatto, soprattutto delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento;
- c. L'altezza dei cumuli di detriti derivanti dai cicli di lavorazione, dovrà essere contenuta al minimo indispensabile, al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme, detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento come in progetto indicato;
- d. Dovranno essere adottate nel corso dei lavori adeguate misure per la regolazione, il controllo e lo

- smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni di acqua all'interno del piazzale di cava, non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo ed impedire ruscellamenti verso l'esterno dell'area di cava;
- e. Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi;
- f. Ad attività estrattiva ultimata, che dovrà interessare l'area di cava attualmente esistente ed i relativi cumuli, dovrà tendere ad omogeneizzare, dal punto di vista strutturale e cromatico, la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo utilizzando per il riempimento della predetta depressione sia tutti i materiali inerti di risulta che il terreno vegetale derivanti dai lavori di coltivazione;
- g. I lavori di riambientazione dovranno essere eseguiti, per quanto possibile, contestualmente ai lavori di coltivazione sulle aree dove risulta definitivamente cessata l'attività estrattiva secondo le previsioni del progetto di recupero presentato;
- Con perizia giurata del 24-05-2012, agli atti di questo Ufficio al prot. 16814 del 07-06-2012, il legale rappresentante della Ditta e il tecnico incaricato asseverano che l'area interessata:
 - Ricade in aree individuate ATE di tipo "C";
 - Ricade o interferisce con ATD di tipo NESSUNO;
 - Ricade o interferisce con i seguenti elementi Geomorfologici di cui alla carta Geomorfologica del PUTT/p: NESSUNO;
 - Non ricade o interferisce con aree e beni soggetti alla tutela della Soprintendenza di Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici;
 - Non ricade o interferisce in aree o beni soggetti alla Tutela della Soprintendenza dei beni Archeologici;
 - In riferimento al PAI dell'AdB della Puglia approvato con Delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30-11-2005:
 - a) ricade in aree a pericolosità idraulica: NO
 - b) ricade in aree a pericolosità Geomorfologica: NO
 - non interferisce con il reticolo idrografico, distante dall'area di cava m. 5.100 (Id 1307)
 - Nessuna parte dell'area oggetto della presente istanza ricade nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (siti di importanza comunitaria -SIC e Zone di Conservazione Speciale - ZCS) e 79/409/CE (Zona di Protezione Speciale ZPS);
 - Non ricade in aree protette regionali ex L.R. n. 19/97 e statali ex legge 394/91;
 - L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 e pubblicata sul BURP n. 44 del 08-03-2010;
 - In riferimento al vigente PUG l'area in questione è tipizzata come zona "E1" "Agricole Normale" (p.lle 36 e 39; Fascia di rispetto della viabilità (p.lle 390 e 391);
 - Non ricade in area con segnalazione di usi civici come risulta dallo stralcio allegato della tavola tematica del PUTT/p;
 - La richiesta di autorizzazione necessita del parere di conformità da parte dell'AdB Puglia in riferimento a quanto disposto con Determina Dirigenziale n. 115/2010, lo stesso è stato acquisito con nota A.d:B. prot. n. 001179 del 03-02-2011;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;

- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare, fino al 31-12-2020, la Ditta Bianco Cave s.r.l., alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Vore" del Comune di Melpignano (Le), in catasto al foglio 2 part.IIa 39 di ha 0.52.42, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 37/85;

2. L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da n. IV vertici da individuarsi con altrettanti piastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2015), il numero di individuazione del pilastrino da I a IV così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti, dagli Enti sopra citati, che qui si intendono integralmente trascritti e del presente Atto Dirigenziale o di altri che fossero impartiti dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive;

4. prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla

data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 11208 del 31-07-2014;

c. L'area ricade nel giacimento di pietra leccese Cursi-Melpignano, soggetta ad approvazione del Piano Particolareggiato, pertanto, la Ditta, una volta approvato, dovrà adeguare il piano di coltivazione e recupero, alle previsioni dello stesso;

d. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

e. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

f. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;

g. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

h. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;

i. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 20.000,00 (Ventimila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria valida per i due anni successivi alla data di scadenza, ai sensi della D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale e comunque non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

j. Il presente provvedimento è valido fino al 31-12-2020, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

k. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

l. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

m. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

n. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;

o. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a

carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

p. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

q. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

r. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

s. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);

- Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore di competenza;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;
- sarà notificato in copia Ditta Bianco Cave s.r.l., con sede legale in Melpignano (Le) alla S.S. 16 Km. 978 Z.I. e al Sindaco del Comune di Melpignano (Le)

Il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente
Dell'Ufficio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons
